



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal Sig. **Cosimo DIMAGGIO**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione n. 71614 rilasciata in data 10 marzo 2022 dal Ministero dell'Istruzione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "il diritto all'insegnamento nell'ambito della Musica nell'insegnamento preuniversitario" in Romania;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

ESAMINATA la sentenza del TAR del Lazio N. 8893/2022, pubblicata il 30 giugno 2022, sul ricorso n. 3889 del 2022, proposto da Cosimo Dimaggio, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia di questo Ministero, relativamente al procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero e segnatamente in Romania;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTO il D.D. prot. n.185 del 5 febbraio 2024, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 23 maggio 2024 attraverso l’apposita piattaforma, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessato per gli insegnamenti in argomento;

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario: - : Laurea vecchio ordinamento. in sassofono, conseguito presso l’istituto musicale "G. Paisiello" di Taranto in data 14 ottobre 2008;
- titolo professionalizzante: Programului De Studi Psihopedagogice: Nivel 1 n. 786, e Nivel II n. 791 entrambi rilasciati in data 15/07/2021 conseguiti presso Universitatea Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures (ROMANIA) ;

posseduto dal cittadino italiano **Cosimo DIMAGGIO**, nato a Manduria (TA) il 29 gennaio 1988, permette l’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I grado per la classe di concorso:

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca